



Consorzio per lo Sviluppo Industriale
della Provincia di Potenza

DELIBERA

N° 17 del 19 Febbraio 2017

OGGETTO: Contenzioso DI LEVA / ASI – Costituzione in giudizio dinanzi la Corte d'Appello di Potenza

L'AMMINISTRATORE UNICO

del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza

VISTA la L.R. n.18 del 5 febbraio 2010, pubblicata sul B.U.R. n.7 del 5 febbraio 2010, recante "*Misure finalizzate al riassetto e al risanamento dei Consorzi per lo sviluppo industriale*";

VISTA la L.R. n.32 del 5/11/2014, pubblicata su B.U.R. n.43 del 7/11/2014 recante "*Risanamento e rilancio dei Consorzi per lo sviluppo industriale*", con cui, tra l'altro, sono state introdotte modifiche ed integrazioni alla predetta L.R. n.18/2010;

VISTO in particolare l'art.11, comma 2 della L.R. n.32 del 5/11/2014, secondo cui in sede di prima applicazione la nomina dell'Amministratore unico di ciascun Consorzio viene effettuata con le procedure di cui all'art.14 comma, comma 2 della L.R. n.18 del 5 febbraio 2010, come sostituito dall'art.4 della L.R. n.32/2014, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa, prevedendosi che i Commissari nominati ai sensi dell'art.37 della L.R. n.18/2010 cessano le loro funzioni con la nomina degli amministratori unici e comunque al trentesimo giorno dell'entrata in vigore della stessa L.R. n.32/2014;

VISTO l'art.14, comma 2 della L.R. n.18/2010, come sostituito dall'art.4 della L.R. n.32/2014, secondo cui l'Amministratore unico, individuato in base a criteri di professionalità ed esperienza, è nominato con Decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione di Giunta Regionale;

VISTO lo Statuto del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza approvato ai sensi della L.R. 5 novembre 2014 n. 32 e pubblicato sul B.U.R. Regione Basilicata n. 20 dell'1/06/2016;

VISTO il comma 3, dell'art.38 L.R. n.18 del 5 febbraio 2010 che prevede, sino all'approvazione dei nuovi regolamenti, l'applicazione dei regolamenti approvati ai sensi della L.R. n° 41/98;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n.1488 del 4/12/2014 con la quale è stato individuato il Sig. Antonio BOCHICCHIO, quale Amministratore Unico del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della provincia di Potenza;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.415 del 9/12/2014, con il quale il Sig. Antonio BOCHICCHIO è stato nominato, ai sensi dell'art.11 comma 2 della L.R. n.32

del 5/11/2014, Amministratore Unico del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della provincia di Potenza;

VISTA la delibera n.1 del 10 dicembre 2014 avente ad oggetto "Art. 11 comma 2 L.R. n.32 del 5/11/2014 – Nomina Amministratore unico del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza – Insediamento".;

PREMESSO che con delibera n. 107 del 18.04.1996 il Consiglio di Amministrazione dell'Ente accoglieva l'istanza della costituenda Società ISA del Geom. Alfonso DI LEVA, inerente la realizzazione di una superficie coperta di mq. 3.000 da destinare a un centro pilota di riciclaggio dei materiali derivanti dalla demolizione di veicoli a motore, con l'impiego di n. 20 unità lavorative ed un investimento di 3,5 miliardi di lire di cui 2 miliardi per attrezzature e macchinari finanziato con mezzi propri e per il 50% a valere sui contributi di cui alla L. n. 488/92, con la conseguente assegnazione di un lotto di terreno di mq. 11.000 circa ubicato nell'a.i. di Potenza per il prezzo presunto di lire/mq. 20.000;

CHE con la suddetta delibera il C.d.A. esprimeva, in linea di massima, assenso favorevole all'insediamento della predetta società, riservandosi decisioni definitive all'esame del progetto esecutivo e della documentazione di rito;

CHE la suddetta documentazione, seppur richiesta alla ditta con nota prot. n. 3256 del 17.05.1996, non è stata mai stata completamente inviata;

VISTA la nota prot. n. 1271 dell'11.02.2009 con la quale il Geom. Alfonso DI LEVA, in qualità di titolare della costituenda Società ISA, formulava istanza di accesso al fascicolo afferente la pratica di che trattasi;

VISTA la nota consortile prot. n. 1554 del 19.02.2009 con la quale il Consorzio ha consentito l'accesso agli atti ribadendo l'incompletezza della documentazione di rito a suo tempo richiesta;

VISTA la nota prot. n. 5662 del 26.03.2009 con la quale il Geom. Alfonso DI LEVA ha avanzato richieste risarcitorie, non quantificate, attribuendo al Consorzio presunte responsabilità per sia la mancata attuazione dei programmi che in termini finanziari;

ATTESO che con nota prot. n. 3784 del 04.05.2009 il Consorzio, richiedendo al Geom. DI LEVA esplicita conferma del reale e concreto interesse alla realizzazione dell'iniziativa proposta considerato il notevole lasso di tempo intercorso, ha comunicato allo stesso che non risultava più economicamente sostenibile la realizzazione di opere di infrastrutturazione dell'area, attesa la particolare situazione geomorfologica della stessa e la presenza di ampie fasce non effettivamente utilizzabili in conseguenza di vincoli e di prescrizioni riportati nell'attuale Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio idrogeologico dell'Autorità Interregionale di Bacino della Basilicata;

VISTO l'atto di citazione acquisito al protocollo consortile al n. 5400 del 4.10.2011 con il quale il Geom. Alfonso DI LEVA ha richiesto il riconoscimento di tutte le causali risarcitorie di danni patrimoniali e non, rinviando la quantificazione ad apposita consulenza tecnica;

VISTA la delibera n. 202 del 14.12.2011 con la quale è stata decisa la costituzione in giudizio del Consorzio, per il tramite degli Avvocati Pietro BASILE e Roberto CASSANO;

VISTA la nota acquisita al protocollo consortile al n. 3285 del 30.06.2016 con la quale l'Avv. BASILE ha comunicato che con sentenza n. 867/2016 il Tribunale di Potenza ha rigettato le domande del DI LEVA, con condanna allo stesso alle spese di lite;

VISTO l'atto di appello avverso la suddetta sentenza notificato in data 23.01.2017 ed acquisito in pari data al protocollo consortile al n. 291;

VISTA la nota dell'Avv. BASILE acquisita al protocollo consortile al n. 335 del 26.01.2017 con la quale è stato trasmesso il suddetto atto di gravame;

RITENUTA necessaria la costituzione in giudizio, atteso che sussistono validi elementi per resistere alle pretese attoree e che la domanda proposta dal DI LEVA risulterebbe infondata nel merito, nonché prescritta, difettando medio tempore atti interruttivi della stessa e, pertanto, confermare l'incarico di difensori di fiducia dell'Ente all'Avv. Roberto CASSANO – Responsabile Ufficio Legale consortile - congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Pietro BASILE del foro di Potenza, affinché pongano in essere ogni azione utile e necessaria per la tutela degli interessi dell'Ente, prevedendo un impegno di spesa per il solo professionista esterno di €. 3.000,00 oltre oneri di legge, per l'intera attività da espletarsi, mentre all'Avv. Roberto CASSANO, saranno retrocessi solo gli onorari ed i diritti eventualmente riconosciuti al Consorzio dall'autorità giudiziaria;

Tanto premesso, così come predisposto dai competenti uffici consortili e visto il parere favorevole espresso in calce dal competente Dirigente consortile, nonché quello espresso dal Direttore ai sensi dell'art.13 dello Statuto consortile che, ad ogni effetto, costituiscono parte integrante della presente delibera;

con i poteri conferitigli dal Presidente della Giunta Regionale, giusta Decreto di nomina n.412 del 9/12/2014;

DELIBERA

1. di prendere atto dell'appello avverso la sentenza n. 867/2016 con la quale il Tribunale di Potenza ha rigettato le domande del DI LEVA, con condanna allo stesso alle spese di lite, notificato in data 23.01.2017 ed acquisito in pari data al protocollo consortile al n. 291;
2. di ritenere necessaria la costituzione in giudizio, atteso che sussistono validi elementi per resistere alle pretese attoree e che la domanda proposta dal DI LEVA risulterebbe infondata nel merito, nonché prescritta, difettando medio tempore atti interruttivi della stessa e, pertanto, confermare l'incarico di difensori di fiducia dell'Ente all'Avv. Roberto CASSANO – Responsabile Ufficio Legale consortile - congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Pietro BASILE del foro di Potenza, consulente di fiducia del Consorzio, affinché pongano in essere ogni azione utile e necessaria per la tutela degli interessi dell'Ente, prevedendo un impegno di spesa per il solo professionista esterno di €. 3.000,00 oltre oneri di legge, per l'intera attività da espletarsi, mentre all'Avv. Roberto CASSANO, saranno retrocessi solo gli onorari ed i diritti eventualmente riconosciuti al Consorzio dall'autorità giudiziaria;
3. di confermare gli Avv. Pietro BASILE e Roberto CASSANO, affinché procedano congiuntamente e/o disgiuntamente a porre in essere ogni azione stragiudiziale e giudiziale al fine di dare esecuzione alla sentenza di primo grado, circa il recupero delle spese di lite dalla controparte;
4. di imputare la spesa di cui al punto 2. tra i costi " Spese Amministrative e Generali" alla Voce " Spese Legali e notarili" del piano economico e finanziario dell'esercizio 2017 in corso di approvazione, nonché la registrazione della medesima, alla voce "Spese Legali" del bilancio consortile dell'esercizio in corso.

5. di dare atto che tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nelle premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

L'AMMINISTRATORE UNICO
Antonio BOCHICCHIO

Parere dell'Ufficio Legale:

Preso atto dell'appello avverso la sentenza n. 867/2016 con la quale il Tribunale di Potenza ha rigettato le domande del DI LEVA, con condanna allo stesso alle spese di lite, notificato in data 23.01.2017 ed acquisito in pari data al protocollo consortile al n. 291, si ritiene necessaria la costituzione in giudizio, atteso che sussistono validi elementi per resistere alle pretese attoree, attesa che la domanda proposta dal DI LEVA risulterebbe infondata nel merito, nonché prescritta, difettando medio tempore atti interruttivi della stessa, prevedendo un impegno di spesa pari a €. 3.000,00 oltre oneri di legge, per l'intera attività da espletarsi.

IL RESPONSABILE UFFICIO LEGALE
Avv. Roberto CASSANO

Tito II 30.01.2017

Parere del Dirigente Ufficio Amministrativo F.F.

Vista la spesa prevista nella presente proposta di delibera ammontante complessivamente a € 3.000,00, per quanto di propria competenza relativa alla imputazione contabile, si certifica l'imputazione della stessa tra i costi " Spese Amministrative e Generali" alla Voce " Spese Legali e notarili" del piano economico e finanziario dell'esercizio 2017 in corso di approvazione, nonché la registrazione della medesima, alla voce "Spese Legali" del bilancio consortile dell'esercizio in corso.

IL DIRIGENTE UFFICIO AMMINISTRATIVO F.F.
Rag. Angelo MARZANO

Tito II 13.02.2017

Visto del Direttore Generale:
Si attesta la legittimità dell'atto.

IL DIRETTORE
Ing. Guido BONIFACIO

Tito II, 14.02.2017